



# Comune di Bronte

“CITTA' DEL PISTACCHIO E DELLA CULTURA”  
(Città Metropolitana di Catania)

ORDINANZA N. 86 del 11/9/2018

OGGETTO: Limitazione accesso alle quote sommitali del vulcano Etna nel territorio del Comune di Bronte.

## IL SINDACO

PREMESSO che con avviso Regionale di Protezione Civile per il Rischio Vulcanico Etneo n.2 del 05/09/2018, a seguito dell'attività vulcanica riportata nello stesso avviso, viene comunicata che in atto il livello di allerta (**GIALLO**) per il Vulcano Etna è corrispondente ad una situazione di potenziale disequilibrio e che, pertanto, valutata l'attuale fenomenologia, emissioni di gas, fontane di lava, esplosioni e/o ricaduta di prodotti piroclastici ed effusioni laviche, che interessano le quote sommitali, è stata dichiarata la fase operativa di **ATTENZIONE** per i comuni afferenti alle quote sommitali del vulcano;

VISTI i comunicati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania emessi in data 05/09/2018 e trasmessi dalla Prefettura di Catania con note NR: 12-13-15 e 16 del 05/09/2018;

CONSIDERATO che le quote sommitali del vulcano sono meta di escursionisti sia singolarmente che in gruppi;

RITENUTO pertanto necessario garantire l'incolumità pubblica e privata nell'area interessata ricadente nel comune di Bronte;

VISTO il D.L.vo n.1 del 02/01/2018;

VISTO l'art. n. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773/1931;

VISTO l'art. 12 della L. 265/1999;

VISTO l'art. 54 del D. L.vo n.267/2000.


VISTE le "procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna, redatto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio Rischio Vulcanico Etneo;

## ORDINA

- 1) Di vietare dalla data odierna tutte le escursioni dirette ai crateri sommitali dell'Etna oltre la quota di 2850 m. s.l.m.
- 2) Il rispetto delle norme di sicurezza previste per le procedure di allertamento di rischio vulcanico e le regole comportamentali delle modalità di fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna.
- 3) Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle forze dell'ordine, al personale della Protezione Civile e del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area, al personale Scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di protezione civile e di studio (Università e I.N.G.V.) e alle Guide Alpine-Vulcanologiche e al personale del Club Alpino Italiano (C.A.I.) abilitati ai sensi di legge;
- 4) Gli Agenti della Forza Pubblica, il Comando di Polizia Municipale e quanti altri spetta per Legge, sono incaricati di fare osservare quanto stabilito nella presente ordinanza.
- 5) Di trasmettere la presente ordinanza:
  - Alla Prefettura di Catania;
  - Alla S.O.R.I.S. Palermo;

- Al Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico;
- All'Ente Parco dell'Etna;
- Al Corpo Forestale Distaccamento di Bronte;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Bronte;
- Al Soccorso Alpino Guardia di Finanza;
- Al Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Al C.N.S.A.S. Regione Sicilia;
- Ai Sindaci dei Comuni di: Randazzo, Maletto, Adrano, Biancavilla, Ragalna, Belpasso, Nicolosi, Zafferana Etnea, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Piedimonte Etneo.

Dalla Residenza Municipale, li 11/09/2018



IL SINDACO  
(Avv. *Graziano Calanna*)